

## **TRIBUNALE DI FOGGIA**

*Terza Sezione Civile*

### **Ristrutturazione dei debiti del consumatore**

Decreto ex art. 70 CCII

#### **Il Giudice**

designato, dott.ssa Caterina Lazzara

- letta la domanda ex art. 67 CCII presentata da **GRASSI GIOVANNI**, GRSGNN86C14A662T, di omologazione del piano ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- letta la relazione dell'OCC nominato, completa del contenuto di cui all'art. 68 comma 2, CCII, compresa la valutazione favorevole circa la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente;
- rilevato che il piano è stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato né assoggettabile a procedure concorsuali, trattandosi di privato non esercente attività di impresa;
- considerata, ad una prima valutazione, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda previsti dagli articoli 67, 68 CCII;
- ritenuta, ad una prima valutazione, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 69, primo comma, CCII non essendo stato il debitore esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda e non avendo già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né avendo determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Si osservi a quest'ultimo riguardo che, con riguardo al requisito della colpa che impedisce l'accesso alla procedura la attuale normativa vede eliminato il riferimento alla colpa generica-lieve ed introdotto quello della colpa grave. In materia di ricorso al credito, deve ritenersi che si abbia colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era del tutto irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente, ovvero quando il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando anche con la comune prudenza e con la diligenza del buon padre di famiglia richiesta al consumatore (e non la diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c.) il debitore poteva avvedersi della palese sproporzione. E non rimangono irrilevanti le causali sottese all'assunzione delle obbligazioni.



Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è, dunque, quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore; o lo era fin dalla genesi del debito ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla diligenza di un consumatore inesperto.

Tale verifica deve potersi esperire anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC), che, richiede la legge, deve verificare e indicare *“le cause del sovraindebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni”*, ed esporre *“le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”* (art. 68, comma 2 lett. a e b).

Il consumatore che può accedere alla procedura riservatagli è, quindi, il soggetto che:

a) confidando sull'entità di reddito e patrimonio disponibile, ha assunto via via debiti ritenendo, senza colpa grave, né dolo, di poterli adempiere. Si ha colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio e al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente; si ha dolo quando l'obbligazione sproporzionata sia stata assunta consapevolmente o addirittura appositamente con la precisa volontà di non adempiere;

b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta gravemente colposa per aver fatto ricorso al credito di terzi in modo palesemente e del tutto non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, bensì essendo il sovraindebitamento finale la conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (es. malattia sopravvenuta propria o di un familiare, licenziamento e/o perdita del lavoro, etc.).

Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata dal Grassi con colpa grave. Da quanto emerge dagli atti e dalla relazione dell'OCC, infatti, lo stato di sovraindebitamento dell'odierno ricorrente è da imputare al crollo del reddito conseguito alla crisi finanziaria e le difficoltà economiche nella gestione del B&B, che il Grassi ha tentato di fronteggiare, senza riuscirci, trasferendosi all'estero per produrre un reddito adeguato al pagamento del mutuo accollato per l'acquisto dell'immobile ove era stata avviata la suddetta attività dal 2009. La crisi economica del 2020 conseguente alla pandemia ha poi impedito ogni possibile ripresa persino azzerando ogni forma di lavoro e guadagno. A tale grave situazione economica si è aggiunto il [REDACTED] ([REDACTED] che ad oggi impedisce al Grassi, [REDACTED] persino lo svolgimento di attività lavorativa.



Sulla scorta di tali risultanze deve ritenersi che non sussiste colpa grave del ricorrente, il quale ha cercato di far fronte alla debitoria assunta, senza che emerga alcuna condotta azzardata o non ragionevolmente orientata alla necessità di sostenere le spese per il proprio sostentamento;

- considerato che, allo stato, in base alla documentazione in atti, non emergono atti in frode ai creditori;

- letta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva avanzata dal proponente, e considerato, in merito:

\* che, ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII *“il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano”, e “può, altresì, disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati”;*

\* che, presentata una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore) ad una prima valutazione conforme al disposto di cui agli artt. 67, 68 e 69 primo comma, CCII,, può essere accolta la richiesta di sospensione della procedura esecutiva relativa all'immobile del debitore, in quanto la prosecuzione di tale procedura renderebbe inutile il piano prospettato dal consumatore;

\* che, nel caso di specie, la detta vendita potrebbe pregiudicare effettivamente la fattibilità del piano, posto che esso si fonda sulle del ricorrente e sul mantenimento dell'immobile destinato ad abitazione, in considerazione dello stato di salute del ricorrente;

\* che nel caso di specie la detta vendita potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano mirando quest'ultimo proprio a preservare la proprietà dell'immobile costituente l'abitazione del proponente, alla luce dello stato di salute dello stesso;

**p q m**

Letto l'art. 70 CCII

1. Dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 416/2018 R.G.Es. pendente dinanzi a questo Tribunale sino al momento in cui il provvedimento di omologazione -o di rigetto o di inammissibilità della richiesta di omologazione- diventino definitivi;
2. Dispone la pubblicazione, a cura della cancelleria, della proposta e del piano sul sito Web del Tribunale di Foggia;
3. Dispone che la proposta ed il piano siano comunicati, **entro 15 giorni, a cura dell'OCC**, a tutti i creditori;



4. Dispone che i creditori, ricevuta la comunicazione, comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvisandoli che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante depositi in cancelleria;
5. Avvisa i creditori che nei 20 giorni successivi alla comunicazione della proposta e del piano, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione (il termine rimarrà sospeso dall'1 al 31 agosto);
6. Dispone che, entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al capo 5 che precede, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice, proponendo le modifiche al piano che ritenga necessarie, e contestualmente comunichi anche ai creditori tali modifiche;
7. Dispone che l'OCC depositi nel fascicolo telematico: la propria relazione in formato pdf nativo digitale; la prova delle comunicazioni ai creditori, mediante deposito in formato *eml* delle ricevute di accettazione e delle ricevute di avvenuta consegna completi del messaggio PEC; le osservazioni eventualmente presentate dai creditori;
8. Fissa l'udienza del **28/9/2023, ORE 10.00**, per deduzioni in ordine alla proposta ed al piano come eventualmente modificati dal debitore, e per l'omologa.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente ed all'OCC, ed all'OCC per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori.

Foggia, 10/7/2023.

Il Giudice designato  
*dott.ssa Caterina Lazzara*

